

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/663 DELLA COMMISSIONE
del 26 aprile 2016
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽²⁾. Tale periodo deve essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2016

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale della Fiscalità e dell'unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Apparecchio elettronico funzionante come un'interfaccia audio o un mixer audio (cosiddetto «preamplificatore analogico/digitale mixer e convertitore»), avente dimensioni di 48 × 18 × 9 cm e comprendente processori di audio e di effetti, un convertitore analogico-digitale e digitale-analogico e un amplificatore per microfono, in un alloggiamento con elementi di funzionamento e visualizzazione, vari ingressi e uscite analogici, ottici e digitali e porte FireWire.</p> <p>L'apparecchio presenta le seguenti caratteristiche tecniche principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> — connettività FireWire/USB2 ibrida [possibilità di collegamento a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione («automatic data-processing», ADP)], — mixer con 28 ingressi e con effetti per l'elaborazione dei segnali digitali; — software di mixaggio speciale, — prese separate per cuffie sul pannello frontale, ognuna con regolazione del volume indipendente e — indicatore di stato LED sul pannello frontale. <p>L'apparecchio è destinato ad essere utilizzato nelle produzioni musicali digitali in studi audio o nelle rappresentazioni dal vivo. Supporta due modalità di utilizzo: in combinazione con una macchina ADP o in modalità standalone.</p> <p>Se utilizzato in combinazione con una macchina ADP, l'apparecchio serve per convertire ed elaborare i segnali audio provenienti da sorgenti audio esterne e per la preamplificazione dei segnali del microfono. In modalità standalone può essere utilizzato come mixer con effetti integrati.</p>	8543 70 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 5 E) del capitolo 84 e dal testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.</p> <p>Dato che esegue una funzione specifica diversa dall'elaborazione dei dati (preamplificazione e mixaggio del suono), l'apparecchio deve essere classificato nella voce corrispondente alla relativa funzione o, in mancanza di tale voce, in una voce residuale.</p> <p>Il funzionamento dell'apparecchio non è oggetto specifico di una voce del capitolo 85. L'apparecchio deve essere considerato un'unità di mixaggio rientrante tra i prodotti della voce 8543 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato della voce 8543, quarto paragrafo, punto 4).</p> <p>L'apparecchio deve quindi essere classificato nel codice NC 8543 70 90 come altra macchina o apparecchio con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.</p>